TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

SEZIONE FALLIMENTARE

DECRETO OMOLOGA N. 19/17 - del 6/6/16

CRON. 3383/17

REPERTORIO N. 16234/17

nella seguente composizione collegiale:

dott. Antonino La Malfa Presidente

dott. Angela Coluccio Giudice

dott. Adolfo Ceccarini Giudice rel.

sciogliendo la riserva del 4 luglio 2017 nel procedimento n. 43169/17 R.G. di omologazione del concordato preventivo promosso dalla MARZIALI GENERAL CONTRACTOR S.P.A. (avv.ti Andrea Pietrolucci e Stefania Piretti), nei confronti del Commissario Giudiziale, *** nel quale si sono costituiti in opposizione, il*** *** in persona del Curatore *** *** e il *** ***

visti gli atti e lette le memorie depositate nel termine assegnato, ha pronunciato il seguente

DECRETO

1. rilevato che, con ricorso del 27 gennaio 2016, la MARZIALI GENERAL CONTRACTOR S.P.A. ha presentato domanda di ammissione al concordato preventivo con riserva, ai sensi dell'art. 161, 6° comma, l. fall.;

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

- il Tribunale ha assegnato termine fino al 9 aprile 2016, successivamente prorogato all' 8 giugno 2016, per il deposito della proposta, del piano e degli altri documenti previsti dalla legge;

- nel termine assegnatole, la ricorrente ha depositato una proposta di concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell'art. 186 *bis* l. fall., corredata dal piano, dalla relazione attestativa e dai documenti previsti dall'art. 161, 2° e 3° comma, l. fall., rappresentando:

a) di avere accumulato debiti, al 31 gennaio 2016, per complessivi € 27.775.340,00 di cui € 2.406.225,00 garantiti da ipoteca, € 7.544.695,00 privilegiati, € 17.694.019,00 da soddisfare in via chirografaria, ed € 130.401,00 postergabili;

b) di avere iscritto in contabilità un Fondo rischi ed oneri (per sinistri, cause pendenti e avvisi di accertamento) di complessivi € 4.266.917,00 e un Fondo TFR di complessivi € 424.193,00;

c) che le spese e gli oneri di procedura possono essere determinati in complessivi € 775.741,00, tenuto conto del compenso spettante al Commissario giudiziale ed eventuali suoi consulenti e al Liquidatore giudiziale, nonché del compenso spettante ai professionisti che la assistono, all'organo di controllo e all'attestatore del piano;

d) che gli oneri derivanti dalla continuità aziendale, anch'essi da soddisfare in prededuzione, ammontano ad € 350.574,93 per il periodo 1 febbraio 2016 - 30 aprile 2016 e ad € 395.091,11 per il periodo 1 maggio 2016 - 31 dicembre 2018;

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

d) di poter destinare all'adempimento della proposta la complessiva somma di € 13.166.147,00 derivante: per € 228.613,00, dai flussi di cassa generati dalla continuità nel periodo 31 gennaio 2016 - 31 dicembre 2018, al netto dei relativi oneri, per € 926.250,00 dalla liquidazione delle immobilizzazioni materiali (fabbricati, terreni, impianti e beni strumentali), per € 8.541.600 dalle rimanenze di magazzino (unità immobiliari facenti parte dell'attivo circolante e riserve tecniche relative alle commesse in corso), per € 3.188.388,00 dalla riscossione dei crediti commerciali, per € 260.319,00 dalla riscossione di crediti previdenziali ed altri crediti, e per € 20.976,00 dalle disponibilità liquide;

2. rilevato che la proposta prevede: il pagamento integrale delle spese di procedura e di tutti i crediti in prededuzione; il pagamento del credito ipotecario della Banca Popolare dell'Emilia Romagna per l'importo di € 1.482.660,00 pari al presumibile valore di realizzo del complesso immobiliare sui cui insiste la garanzia, ai sensi dell'art. 160, 2° comma, l. fall., con degradazione in chirografo della residua somma di € 787.788,79; il pagamento integrale degli altri creditori ipotecari e dei privilegiati, con i relativi interessi; il pagamento dei creditori chirografari nella misura del 13% circa.
Quanto ai tempi di esecuzione, la proposta prevede il pagamento degli oneri prededucibili secondo le rispettive scadenze, il pagamento dei crediti ipotecari e privilegiati entro un anno dalla definitività del decreto di omologazione (stimato per il 31 dicembre

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

2016), e il pagamento dei crediti chirografari nei successivi 12 mesi;

3. considerato che, a seguito delle verifiche e delle analisi a lui demandate, il Commissario Giudiziale ha rettificato i valori dell'attivo realizzabile, che ha determinato in complessivi € 13.080.204,00, e dell'onere concordatario, che ha stimato in complessivi € 30.297.656,00, ed ha evidenziato che l'esecuzione della proposta consentirà di pagare integralmente le spese di procedura, gli oneri prededucibili, i creditori ipotecari diversi dalla Banca Popolare dell'Emilia Romagna (la quale potrà essere soddisfatta, per il credito ipotecario, nella misura di € 2.162.125,00, con degradazione in chirografo del residuo credito di € 227.822,05), nonché i creditori muniti di privilegio generale, e consentirà, inoltre, di pagare i creditori chirografari nella misura del 6,28%;

4. atteso che, con decreto del 12/13 ottobre 2016, la MARZIALI GENERAL CONTRACTOR è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo. Con lo stesso decreto, è stata fissata la data dell'adunanza dei creditori, il termine per l'invio della comunicazione *ex* art. 171, 2° comma, l. fall. e il termine per il deposito della somma di € 50.000,00 per le spese di procedura;

- all'udienza del 27 aprile 2017 fissata per l'adunanza dei creditori, il Giudice istruttore ha constatato il mancato raggiungimento

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

delle maggioranze di legge ed ha assegnato il termine di gg. 20 per l'esaurimento delle operazioni di voto;

- in data 25 maggio 2017 il Commissario giudiziale ha depositato l'informativa con la quale ha comunicato l'approvazione della proposta concordataria con la maggioranza di legge;

- con decreto del 6/8 giugno 2017, il Tribunale ha fissato l'udienza del 4 luglio 2017 per la comparizione delle parti nel giudizio di omologazione, ponendo a carico della Cancelleria l'onere della comunicazione al Pubblico Ministero e della pubblicazione *ex* art. 17 l. fall., e a carico della società debitrice l'onere di provvedere alla notifica del decreto al Commissario giudiziale e ai creditori dissenzienti ai sensi e per gli effetti dell'art. 180 l. fall.;

5. rilevato che, in data 22/26 giugno 2017, il Commissario ha depositato un parere motivato *ex* art. 180, 2° comma, l. fall. favorevole alla omologazione;

6. rilevato che, a seguito della rituale notifica del decreto di fissazione dell'udienza camerale, il Commissario giudiziale e i creditori dissenzienti sono rimasti contumaci. Nel giudizio si sono, invece, costituiti il ***

*** e il ***

*** quali si sono opposti alla omologazione deducendo, il primo, di voler agire in giudizio nei confronti della MARZIALI GENERAL CONTRACTOR al fine di far dichiarare la

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

nullità, per frode alla legge, dell'atto pubblico del 20 dicembre 2013 con cui la *** ha trasferito alla MARZIALI GENERAL CONTRACTOR la propria azienda e con essa la titolarità ed i diritti sugli immobili facenti parte della azienda stessa, e, il secondo, di voler agire in giudizio nei confronti della proponente ai sensi degli artt. 66 l. fall. e 2901 c.c., per far dichiarare l'inefficacia del conferimento in questione. Entrambi gli opponenti hanno rappresentato che il conferimento di azienda del 20 dicembre 2013 pregiudica i diritti dei creditori facenti parte delle rispettive masse fallimentari e che l'accoglimento delle indicate azioni si rifletterebbe sulla fattibilità del piano concordatario, stante il notevole valore dei cespiti immobiliari che ne formano oggetto e che la istante ha messo a disposizione della presente procedura. Nel termine assegnato dal Collegio all'udienza del 4 luglio 2017, gli opponenti hanno depositato memorie e documenti con cui hanno dimostrato di avere notificato alla MARZIALI GENERAL CONTRACTOR gli atti introduttivi dei giudizi prospettati nei rispettivi atti di costituzione;

7. ritenuto che, prima di ogni altra questione, va esaminata la fondatezza delle opposizioni spiegate dal *** e dal *** , in considerazione dell'incidenza della stessa sull'ambito della cognizione riservata al

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

collegio in questa fase della procedura dall'art. 180, 3° e 4° comma, l. fall.;

8. ritenuto che entrambe le opposizioni sono prive di fondamento, poiché le sentenze di accoglimento eventualmente pronunciate sulla domanda di nullità per frode alla legge *ex* artt. 1344 e 1418 c.c. proposta dal *** e sulla domanda di revoca *ex* artt. 66 l. fall. e 2901 c.c. proposta dal *** sarebbero inopponibili al concordato preventivo proposto dalla MARZIALI GENERAL CONTRACTOR e, in questo senso, non potrebbero incidere sulla fattibilità giuridica od economica della proposta e del relativo piano. Al riguardo, è sufficiente rilevare quanto segue:

- ai sensi dell'art. 2643 c.c. si devono rendere pubblici, col mezzo della trascrizione, i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili o che costituiscono, trasferiscono o modificano diritti immobiliari. Nel novero degli atti in questione va sicuramente compresa la cessione di azienda di cui facciamo parte beni immobili o diritti immobiliari;
- ai sensi dell'art. 2652, n. 5, c.c., si devono trascrivere, qualora si riferiscano a diritti immobiliari, le domande di revoca degli atti soggetti a trascrizione che siano stati compiuti in pregiudizio del creditori;
- ai sensi dell'art. 2652, n. 6, c.c., si devono trascrivere, qualora si riferiscano a diritti immobiliari, le domande dirette a far valere la

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

nullità o a far pronunziare l'annullamento di atti soggetti a trascrizione;

- in base al combinato disposto degli artt. 169 e 45 l. fall., le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi sono senza effetto rispetto ai creditori se compiute dopo la data di presentazione della domanda di concordato;

- secondo il ripetuto insegnamento della Suprema Corte, non solo gli atti soggetti a trascrizione, ma anche le domande giudiziali ad essi relative sono inopponibili ai creditori se trascritte successivamente al detto termine (Cass. 28 gennaio 1966, n. 322; Cass. 3 febbraio 2006, n. 2439; Cass. 8 agosto 2013, n. 19025; Cass. 29 febbraio 2016, n. 3953).

Alla luce dei detti principi, deve ritenersi, con riferimento al caso di specie, che l'eventuale accoglimento delle domande giudiziali poste a fondamento delle opposizioni alla omologazione non potrebbe pregiudicare i creditori della MARZIALI GENERAL CONTRACTOR e la fattibilità del concordato preventivo da questa proposto, poiché le relative azioni, aventi ad oggetto un atto di disposizione patrimoniale soggetto a trascrizione, sono state proposte dopo la instaurazione del presente giudizio;

9. ritenuto che, stante la infondatezza delle opposizioni proposte, il Tribunale è chiamato a svolgere un mero controllo di legittimità e a verificare la regolarità della procedura, l'esito della votazione, la fattibilità giuridica del piano e la sua idoneità a realizzare la

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

causa della procedura (cioè a soddisfare non soltanto i creditori privilegiati, ma anche i creditori chirografari in una percentuale non irrisoria), senza alcuna ingerenza in merito alle scelte di merito e di convenienza, che la legge riserva, invece, ai creditori;

- che, nel caso di specie, ricorrono i presupposti per la omologazione del concordato proposto dalla MARZIALI GENERAL CONTRACTOR. Al riguardo, il Collegio ritiene, innanzitutto, di dover confermare il giudizio positivamente espresso con il decreto del 12/13 ottobre 2016 in merito alle condizioni di ammissibilità della procedura richieste dagli artt. 160 e 161 l. fall. La procedura si è svolta regolarmente e la proposta è stata approvata con le maggioranze di legge. Infatti, rispetto ai crediti ammessi al voto per complessivi € 16.250.398,47, sono stati espressi voti favorevoli per complessivi € 10.216.909,39 pari al 62,87% degli aventi diritto. Nel corso della procedura, la proponente ha proseguito la propria attività di impresa sotto la costante vigilanza del Commissario giudiziale, al quale ha trasmesso relazioni periodiche ed ogni informazione da questi richiesta, conseguendo un margine operativo non inferiore a quello previsto. Infine, non sono stati evidenziati, né risulta al Collegio alcun impedimento giuridico alla realizzazione del piano concordatario, mentre i tempi previsti per la sua esecuzione risultano giustificati e ragionevoli;

10. ritenuto che, non essendo prevista alcuna attività liquidatoria estranea all'esercizio dell'impresa e alla continuità aziendale, non

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

deve provvedersi alla nomina di un Liquidatore giudiziale e del Comitato dei creditori, e che, tuttavia, in considerazione della complessità e della rilevanza economica delle attività da compiersi successivamente alla presente omologazione, è opportuno nominare più Commissari giudiziali aventi diverse competenze professionali, i quali dovranno vigilare sulla esecuzione del piano concordatario;

11. ritenuto, infine, che al rigetto delle opposizioni svolte dal *** e dal *** - *** consegue la condanna dei predetti alla rifusione delle spese del giudizio in favore della istante, da liquidarsi nella misura di cui appresso, ai sensi del parametro indicato dal d.m. 55/14 per le cause di valore indeterminabile di media complessità;

P.Q.M.

Il Tribunale, così provvede:

RIGETTA

le opposizioni alla omologazione proposte dal *** e da *** *** *** ***

OMOLOGA

il concordato preventivo proposto dalla MARZIALI GENERAL CONTRACTOR S.P.A., con sede legale in Roma, Via di Vallerano 98/B;

NOMINA

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

quali Commissari giudiziali: il dott. Alessandro Ilenio Barretta, il dott. Mario Vernizzi e l'avv. Luigi Ferenga;

DISPONE

che, in esecuzione della proposta, la società:

a) ogni tre mesi, a partire dalla data del presente decreto, depositi in Cancelleria una articolata relazione, accompagnata dal parere dei Commissari giudiziali, avente ad oggetto lo stato di attuazione del piano concordatario e degli obblighi assunti con la proposta omologata, accompagnata dal rendiconto di entrate e uscite;

b) accantoni periodicamente, sulla base di un piano concordato con i Commissari giudiziali, i flussi di cassa necessari al soddisfacimento dei creditori concorsuali;

c) provveda al pagamento dei creditori concorsuali nella misura e nei tempi indicati nel piano concordatario sulla base di piani di riparto periodici sottoposti alla approvazione dei Commissari giudiziali e trasmessi, prima della esecuzione, al Giudice delegato;

d) entro trenta giorni dall'integrale esecuzione del concordato depositi in Cancelleria il rendiconto finale, corredato dalla documentazione attestante l'avvenuta esecuzione dei pagamenti ai creditori concorsuali, che verrà comunicato a tutti i creditori secondo il disposto dell'art. 116 l.f.;

DISPONE

che i Commissari giudiziali:

a) procedano tempestivamente al deposito in Cancelleria dell'elenco dei creditori con indicazione delle cause di prelazione

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

e alla comunicazione dello stesso ai creditori, per eventuali osservazioni;

b) abbiano accesso ai locali, ai libri contabili e sociali, alla documentazione amministrativa e bancaria della società al fine di operare i più opportuni controlli inerenti alla gestione caratteristica e all'esecuzione del piano di sviluppo industriale e finanziario, con l'avvertenza che l'accertamento di ogni fatto pregiudizievole dell'interesse dei creditori concorsuali all'adempimento della proposta concordataria dovrà essere tempestivamente comunicato al Giudice delegato;

c) ove accertino inadempimenti di non scarsa importanza degli obblighi concordatari, ne diano comunicazione, oltre che al Giudice delegato, a tutti i creditori concorsuali, per l'eventuale iniziativa, a loro riservata, diretta ad ottenere la risoluzione del concordato;

RISERVA

al Giudice delegato il potere di assumere ogni altro opportuno provvedimento e di autorizzare ogni ulteriore e diversa attività, non espressamente prevista nei punti precedenti, che si rivelasse necessaria nella fase di attuazione del concordato;

CONDANNA

e

alla rifusione delle spese del giudizio in favore della società istante, che liquida, per ciascuno dei soc-

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

combenti, in complessivi € 10.343,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;

MANDA

alla Cancelleria di provvedere alla comunicazione del presente decreto alla società debitrice, ai commissari giudiziali ed al pubblico ministero, nonché alla pubblicazione di esso nelle forme prescritte dall'art. 17 l. fall.;

MANDA

ai Commissari giudiziali di dare notizia del presente decreto a tutti i creditori.

Roma, 25.7.2017

Il Presidente

dott. Antonino La Malfa

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione Fallimentare
Depositato in Cancelleria
Roma, il 28.7.17
Funz. Giudiz.
(M. Luisa Camerota)

Decreto Motivo n. 19/17
del C.P. 6/16
R.G. 43169/17

COPIA DEL DECRETO TRASMESSA
PER LA REGISTRAZIONE
Roma, 28.7.17

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009